

ASSEMBLEE NAZIONALI (STRAORDINARIA E ORDINARIA ELETTIVA)
ROMA 24 - 25 OTTOBRE 2020

DISCIPLINA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE
E ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La partecipazione e le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Organico, negli articoli di riferimento di seguito riportati.

**A) Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto – Artt. 16 e 16 bis Statuto;
Art. 28 Regolamento Organico comma 1 e 2**

L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici.

Ogni Affiliato avente diritto di voto partecipa all'Assemblea Nazionale attraverso il proprio Presidente nonché un rappresentante dei Tecnici e un rappresentante degli Atleti eletti dai tesserati dell'Affiliato appartenenti alla corrispondente categoria. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato.

Il Componente del Consiglio direttivo, ricevuta la delega di rappresentanza dal proprio Presidente/Legale Rappresentante (v. modello fac-simile) potrà rappresentare in Assemblea la propria Associazione e, nel caso il suo Presidente abbia ricevuto a sua volta delega da altre Associazioni, anche queste ultime presentando le suddette deleghe.

Il Presidente non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea in qualità di rappresentanti Atleti e Tecnici.

Qualora presso l'Affiliato non vi siano tesserati legittimati all'elettorato attivo degli Atleti e/o dei Tecnici, o comunque questi ultimi non siano presenti o rappresentati nell'assemblea dell'Affiliato, le quote di voto ad essi riservate non vengono attribuite.

**B) Impugnazione dell'attribuzione dei voti – comma 2 Art. 16 Statuto e
Regolamento del CONI**

Avverso la tabella dei voti allegata all'avviso di convocazione è ammessa l'impugnazione – da parte di coloro che ritengano errato il computo ovvero da parte della Procura federale - entro 7gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet federale ai sensi del comma 2 dell'Art. 16 dello Statuto e secondo le modalità previste dal regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, pubblicato sul sito ufficiale FIB.

Il ricorso può essere presentato esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Affiliata tramite pec all'indirizzo segreteria@pec.federbocce.it.

**C) Deleghe di voto – comma 3 e 4 Art. 16 Bis Statuto e comma 3 e 4 art. 28
Regolamento Organico**

I rappresentanti degli Affiliati, impossibilitati a rispondere alla convocazione, possono rilasciare apposita delega al rappresentante di un altro Affiliato, ai sensi del disposto statutario e regolamentare.

La delega deve essere redatta su carta intestata dell'Affiliato delegante e deve contenere – a pena di inammissibilità - tutti i riferimenti previsti dal comma 4 dell'art. 28 del R.O., insieme alla copia del documento del Legale Rappresentante del delegante (vedi fac-simile di delega predisposto dalla Segreteria Generale e pubblicato sul sito nella sezione “modulistica”).



Si sottolinea ulteriormente che la delega di voto, per essere valida, deve essere rilasciata dal Presidente /Legale Rappresentante dell'Associazione impossibilitato a rispondere alla convocazione ad altro Presidente /Legale rappresentante di Associazione avente diritto al voto.

Il rappresentante dell'Affiliato partecipante all'Assemblea (sia esso il Presidente/Legale rappresentante o componente del Consiglio Direttivo) può presentare fino a 5 deleghe, redatte nei termini sopra indicate oltre ai propri voti di Affiliato.

I rappresentanti degli Atleti e Tecnici non possono rilasciare né ricevere deleghe (comma 2 e comma 5 art. 16 Bis dello Statuto).

D) Commissione Verifica Poteri e validità delle Assemblee- Art. 17 Statuto; art. 26, comma 4 e Art. 27, 29 del Regolamento Organico

Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite con la presenza (anche per delega, nei limiti previsti dal presente Statuto) in prima convocazione del 70% e, in seconda convocazione, della metà più uno dei soggetti aventi diritto al voto.

La Commissione Verifica Poteri, ferme le competenze della Segreteria Generale -Ufficio Elettorale di cui al comma 5 dell'art. 27 del R.O. - ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute e che altresì siano rispettate le norme dello Statuto e del presente Regolamento, relative alla validità e consistenza del potere di voto dei rappresentanti convocati e presenti all'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

Ai fini della verifica dell'identità e della qualifica dei rappresentanti ammessi alle Assemblee Nazionali, la Commissione Verifica Poteri - Organo permanente assembleare - aprirà i lavori a partire **dalle ore 11.00 del giorno 24 ottobre 2020**, presso la sede dell'Assemblea.

TUTTI I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, CON O SENZA DIRITTO DI VOTO, DOVRANNO ACCREDITARSI PRESSO LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI, PRESENTANDO IL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

**LA TESSERA FIB NON È CONSIDERATO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IDONEO.**